COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori GIARDINA ed altri: Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1050) 340

PRESIDENTE. 340, 341
RESTA, *Relatore* 340
CARONIA 340, 341
MARCHESI 340
CAVALIERE ALBERTO 340
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 341

LOZZA: Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica. (67). 341

PRESIDENTE. 341, 343
DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore* . . 342
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 343

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore CERMIGNANI: Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1069) . . . 343

PRESIDENTE 343, 346, 347, 348, 349

PAG.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . 344, 346, 347, 348
CAVALIERE ALBERTO 346
RESTA. 346, 347, 348, 349
PITZALIS 346, 349
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 347, 348
LOZZA 347
MALAGUGINI. 348, 349

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RESTA E GOTELLI ANGELA: Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati. (1034) 349

PRESIDENTE 349, 350, 351
ROMANATO, *Relatore* 349, 351
LOZZA 350
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 350
RESTA 350
PITZALIS 350
MALAGUGINI 350

Votazione segreta:

PRESIDENTE 351

La seduta comincia alle 9.

DE LAURO MATERA ANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giardina ed altri: Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giardina, Menghi, Arcudi, Franza, Magrì, Lamberti, Caristia, Savarino, Corbellini, Russo Luigi, Messe, De Bosio, Cornaggia Medici, Carelli: « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

La Commissione Interni della Camera, alla quale era stato richiesto il parere, ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari. S'intende quindi che abbia rinunziato ad esprimere il suo parere.

L'onorevole Resta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTA, *Relatore*. Con questa proposta di legge già approvata dal Senato, il senatore Giardina e gli altri proponenti intendono sistemare definitivamente la posizione di alcuni professori universitari, i quali sono oggi in una situazione di quiescenza, non meglio definibile. Si tratta, infatti, di professori universitari prosciolti già da parecchi anni in sede di giudizio di epurazione, i quali percepiscono lo stipendio, ma non hanno una cattedra, anche per il motivo che alcune delle materie che essi insegnavano sono state soppresse. I professori che si trovano in questa posizione in quanto non hanno avuto chiamate, sono ben pochi, e si tratta appunto di sistemarli, perché lo Stato paga loro lo stipendio senza alcun corrispettivo di prestazione da parte di tali professori. La proposta di legge dispone che coloro i quali non siano stati chiamati da facoltà, saranno incaricati di studi speciali dal Ministro della pubblica istruzione, e pertanto verranno utilizzati. Se durante tale comando avranno la chiamata da una facoltà, potranno riprendere l'insegnamento.

Il vantaggio, per quanto riguarda i posti di ruolo, consiste nel fatto che, ai sensi dell'articolo 2, questi professori vanno in soprannumero: il che non è una novità, perché sia i professori colpiti da sanzioni razziali, sia quelli colpiti da epurazione, sono andati sempre in soprannumero. A loro volta le facoltà avranno il vantaggio di poter coprire i posti di ruolo occupati da questi professori. Oggi, infatti, ci sono ancora dei posti di ruolo non coprribili, perché pur non essendoci stata una chiamata da parte della facoltà, vi sono professori che virtualmente li occupano, per cui la facoltà non può disporne.

La legge ha vari riflessi, sia nei riguardi dello Stato e dell'Amministrazione, poiché allo stipendio corrisponderà una prestazione; sia nei riguardi dei professori, i quali potranno anche tornare all'insegnamento se una facoltà li chiamerà, ma che, nel frattempo sono utilizzati dal Ministero; sia, infine, nei riguardi delle facoltà, le quali potranno disporre di alcuni posti, mentre fino ad oggi non hanno potuto farlo.

Questi sono i criteri ispiratori della proposta di legge. Io ritengo che essa posso essere approvata così com'è, in modo che, con l'inizio dell'anno accademico — ed ormai siamo alla vigilia di esso — si assicuri una sistemazione a questi professori, dando la possibilità al Ministero di utilizzarli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARONIA. Mi associo alle conclusioni del relatore.

Devo comunicare alla Commissione che mi è pervenuta una nota da parte di alcuni liberi docenti che si sono trovati, presso a poco, nella stessa situazione di questi professori ordinari. Si tratta di insegnanti i quali avevano la libera docenza in materie di carattere fascista, come scienza delle corporazioni, storia del fascismo, ecc., i quali sono stati dichiarati decaduti, ed hanno perduto il titolo di libero docente ed il diritto di insegnare. Essi chiedono di essere trattati alla stessa stregua di questi professori ordinari, proponendo che sia loro riconosciuta la libera docenza in una materia affine, in seguito ad una prova che si dovrebbe sostenere appunto in tale materia.

Per obbligo di coscienza, devo segnalare questi desiderata alla Commissione.

MARCHESI. Ritengo che la proposta di legge, così come è proposta, possa essere accolta. Ma, per amor del cielo, che non c'entrino i liberi docenti delle materie fasciste!

PRESIDENTE. L'onorevole Caronia si è reso semplicemente interprete di un desiderio, senza appoggiarlo.

CAVALIERE ALBERTO. Anche a me è pervenuto il promemoria cui ha accennato l'onorevole Caronia. Ho parlato della questione con qualche professore universitario, e mi è stato detto che, in fondo, sarebbe giusto

venire incontro all'aspirazione di queste persone. Se, però, introducessimo degli emendamenti, ritarderemmo l'entrata in vigore della legge, poiché essa dovrebbe tornare al Senato. Pertanto, ritengo che tale questione potrebbe essere oggetto di una proposta di legge autonoma.

CARONIA. Questi insegnanti potrebbero chiedere la libera docenza ed essere considerati fuori ruolo.

PRESIDENTE. La proposta di legge Giardina riguarda cinque professori in tutto, professori di materie attualmente esistenti, ma che, per ragioni di indole pratica, non possono andare nell'Università in cui erano titolari di cattedra. Si tratta, quindi, di utilizzarli in altro modo, di sanare una situazione di fatto, in modo che questi professori rendano qualche servizio allo Stato che li paga, mentre oggi non ne rendono nessuno. Quindi, da questo punto di vista, la norma è anche moralizzatrice.

La posizione dei liberi docenti è completamente diversa. Essi potranno, se mai, essere presi in esame in un progetto apposito; ma, ripeto, i due casi sono completamente distinti.

Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto. Si tratta di un provvedimento che tende a sanare una situazione di fatto, da una parte facendo sì che questi docenti possano essere utilizzati, e dall'altra rendendo disponibili le cattedre che altrimenti non possono essere ricoperte con altri titolari. Il provvedimento, quindi, è quanto mai opportuno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, che non abbiano riassunto servizio o riottenuto la cattedra, sono, con il loro consenso, incaricati di studi speciali dal Ministro della pubblica istruzione, con esonero dall'insegnamento.

(È approvato).

ART. 2.

Dato l'incarico, i posti di ruolo cui presentemente appartengono i detti docenti si considerano disponibili ad ogni effetto, in numero non superiore a cinque.

(È approvato).

ART. 3.

Resta salvo per i predetti docenti il diritto di ritornare all'insegnamento, se chiamati da una Facoltà a cattedra della materia di cui sono stati titolari, od anche di altra materia, sempre che, in quest'ultima ipotesi, intervenga conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 4.

Nei casi previsti dalla presente legge e dall'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, la riammissione all'insegnamento dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, avviene in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà interessate e sempre entro il limite fissato nell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge si applica anche nei confronti dei professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, già titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico.

Per il periodo anteriore alla entrata in vigore della presente legge, detti professori sono considerati come incaricati per motivi di studio.

(È approvato).

ART. 6.

La posizione dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, sarà regolata con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dall'anno accademico 1954-55.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Lozza: Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica. (67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Lozza: « Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica ».

La Commissione finanze e tesoro ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza esprimere il parere che le era stato richiesto. Successivamente, essa ha fatto pervenire una richiesta di proroga, ma tale richiesta, avanzata molto tempo dopo la decadenza dei termini, non ha efficacia. Si deve intendere, pertanto, che la IV Commissione abbia rinunziato ad esprimere il suo parere.

L'onorevole De Lauro Matera Anna, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore*. Questa proposta di legge fu già presentata nella passata legislatura dagli onorevoli Pierantozzi, Giammarco e Parente; fu discussa in questa Commissione il 31 marzo col parere favorevole della IV Comissione, e quindi approvata con 29 voti su 32. Passata poi all'altro ramo del Parlamento, decadde a causa dell'anticipato scioglimento del Senato.

Rilevo anche che la Direzione generale dell'istruzione tecnica aspetta con impazienza l'approvazione del provvedimento, anche l'organizzazione sindacale unitaria è assolutamente favorevole.

Si tratta di estendere agli istituti ed alle scuole di istruzione tecnica il disposto del decreto ministeriale del 1° dicembre 1951, che stabilisce l'orario d'obbligo per i professori sulla base delle 18 ore settimanali. Per quanto riguarda l'istruzione tecnica, infatti, sono ancora in vigore delle leggi le quali pongono per i professori l'obbligo del completamento di orario, che prima arrivava alla 24 ore, e successivamente fu ridotto a 21 ore.

Senonché, pur non essendovi una legislazione che regolasse tale materia, si è avuto un assestamento di fatto, che naturalmente, come sempre avviene in tali casi, non è stato uniforme ed ha portato a gravi sperequazioni, non soltanto tra le scuole dell'ordine classico e quelle dell'ordine tecnico, ma anche tra scuole dello stesso tipo. Per cui accade che professori i quali insegnano la stessa materia in istituti dello stesso tipo, sono tenuti a fare orari diversi.

L'esigenza di una disciplina uniforme è anche più sentita in considerazione della legge 11 giugno 1950, n. 521, relativa al pagamento dei professori non di ruolo in base al criterio della cattedra, per cui l'obbligo di orario per i predetti professori delle scuole tecniche viene fissato tra le 14 e le 18 ore settimanali.

D'altra parte, bisogna anche tenere presente il principio, ormai generalmente accettato, che il professore non deve essere gravato di un orario troppo pesante, che andrebbe a tutto danno della sua preparazione e, conseguentemente, dell'efficienza del suo insegnamento.

L'articolo 1 della proposta di legge fissa in 18 ore l'orario d'obbligo di insegnamento dei professori, secondo un criterio di cattedra analogo e quello vigente per l'istruzione classica e fondato sul principio della continuità didattica.

Questo articolo 1 va, però, modificato eliminando l'inciso « e mai eccedente le 20 ore » (ultimo comma), in quanto per alcune materie tecniche la cattedra comporta un numero di ore superiore a 20, e talvolta si arriva anche a 22.

L'articolo 2 stabilisce che la prima classe degli istituti tecnici, attualmente chiamata « classe di collegamento », è considerata come parte integrante dell'istituto stesso. Questa disposizione mi pare veramente necessaria perché l'istituto tecnico riacquisti la sua unità e perché sia salvaguardata e rispettata la continuità didattica che è indispensabile per l'efficienza dell'insegnamento.

L'articolo 2 stabilisce anche il criterio per la revisione degli orari di insegnamento. Naturalmente, per quanto riguarda gli istituti e le scuole di istruzione tecnica, non sempre è possibile formulare un'unica tabella; però, si possono stabilire dei criteri di massima che poi siano applicati caso per caso. Pertanto, questo articolo dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, di provvedere alla revisione degli orari.

L'articolo 3 è anche esso molto importante, in quanto stabilisce che l'insegnamento impartito dai professori oltre le 18 ore settimanali, è retribuito non più, come in passato, in base all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, bensì in diciottesimi; il che risponde ad una esigenza legittima e serve a regolarizzare la materia.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, si tratta di un onere assolutamente trascurabile, e che è ampiamente compensato da quegli orari di 12 o 14 ore settimanali, che ora vengono portati a 18 ore.

Io intendevo proporre un emendamento sull'articolo 2, per disporre che i presidi degli istituti tecnici di qualsiasi tipo ed i direttori di scuola tecnica fossero esentati dall'obbligo dell'insegnamento. Senonché, mi risulta che l'onorevole Franceschini ha presentato una proposta di legge in tale senso per i licei scientifici: in quella sede si potrà, quindi, trattare anche tale questione.

Concludo proponendo che la Commissione approvi la proposta di legge, come del resto già l'aveva approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda la parola, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore, e chiedo che la proposta di legge venga approvata. Accetto anche l'emendamento relativo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'orario d'obbligo d'insegnamento dei professori negli istituti tecnici di qualsiasi tipo, nelle scuole di magistero professionale per la donna, nelle scuole tecniche e professionali femminili, nelle scuole e corsi d'avviamento professionale, è fissato in 18 ore settimanali.

Quando l'insegnamento in un sol corso della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra comporta un orario inferiore a quello sopraindicato, il completamento fino alle 18 ore deve essere fatto, per le stesse materie, in corsi paralleli od in classi collaterali.

Non sussiste l'obbligo del completamento quando la cattedra comporta un orario settimanale non inferiore alle 16 ore e il completamento stesso non può essere attuato senza superare le ore 18 settimanali.

Per le cattedre di materie tecniche possono essere stabiliti orari d'obbligo d'insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali.

Se l'insegnamento in un solo corso della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra comporta un orario settimanale superiore alle 18 ore – e mai eccedente le 20 – il professore ha diritto, per le ore eccedenti la diciottesima, alla retribuzione supplementare stabilita dall'articolo 3 della presente legge. »

Sui primi quattro commi non vi sono emendamenti. Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Al quinto comma il relatore ha presentato un emendamento soppressivo delle parole: « e mai eccedente le 20 ». L'emendamento è accettato dal Governo.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione gli altri articoli, sui quali non vi sono emendamenti.

ART. 2.

Ai fini della presente legge la prima classe degli istituti tecnici, detta di collegamento, è considerata parte integrante dell'istituto stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, provvederà con proprio decreto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ad apportare, in applicazione della presente legge, le necessarie modifiche agli orari d'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale e agli obblighi d'insegnamento dei professori in servizio nei medesimi istituti e scuole.

(*È approvato*).

ART. 3.

A parziale deroga delle disposizioni vigenti, l'insegnamento impartito dai professori degli istituti e scuole d'istruzione secondaria oltre le 18 ore settimanali è retribuito in diciottesimi dello stipendio minimo mensile relativo al grado iniziale del ruolo di appartenenza o di equiparazione.

La retribuzione supplementare è dovuta per l'intero anno scolastico.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare quelle contenute negli statuti e nelle tabelle organiche, sono modificate in conformità o abrogate.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Cermignani: Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Cermignani: « Ammissione

dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 luglio 1954.

L'onorevole Franceschini Francesco, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Devo anzitutto dichiararmi pienamente d'accordo sugli intendimenti veramente nobili che hanno determinato la proposta di legge del senatore Cermignani, e che hanno ispirato il Senato nell'approvarla.

Si tratta di una proposta di legge intesa sostanzialmente ad un triplice scopo. In primo luogo, essa vuole rendere normativa una prassi che è stata seguìta finora, però con qualche eccezione, e che consiste nell'ammettere parecchi insegnanti ciechi ad insegnare nelle scuole statali determinate materie, ed a presentarsi ai concorsi. Senonché, accade che alcune volte essi sono esclusi perché nei bandi di concorso si ripete sempre un articolo che richiede l'idoneità fisica come un requisito necessario per partecipare ai concorsi stessi, e, talvolta, tale idoneità fisica viene considerata come integrità fisica, mentre le due cose sono diverse, in quanto gli insegnanti ciechi possono avere l'idoneità all'insegnamento, pur essendo evidentemente non integri, dal punto di vista fisico.

Quindi, il primo fine che la legge si propone è quello di rendere normativo e fisso questo criterio: ai ciechi compete, per la partecipazione ai concorsi in determinate materie, l'idoneità fisica, anche se essi non sono fisicamente integri.

Quanto alle cattedre che i ciechi possono ricoprire, la legge stabilisce che ad essi è consentito l'accesso a tutte le cattedre che implichino lo svolgimento di materie orali, o meglio, lo svolgimento di materie che non comportino correzione di elaborati di classe od eseguiti a casa, oppure esperienze di laboratorio. Perciò la legge parla di materie giuridiche ed economiche, di storia, di filosofia, e poi aggiunge: « e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe o esperienze di laboratorio ».

A questo punto sorge un primo dubbio. L'ingresso nelle scuole di insegnanti ciechi, ormai sancito da una prassi abbastanza lunga e continuata, ha dato buoni risultati dal punto di vista didattico. Il cieco è in modo particolare padrone della sua materia, anche perché non può servirsi di appunti. Egli è concentrato nell'esposizione; lungo la sua dolorosa strada si è applicato con più intensità, con minori possibilità di distrazioni rispetto agli altri insegnanti. Perciò, ripeto, dal punto di vista didattico non possiamo fare alcuna obiezione, i ciechi sono, in genere, degli ottimi o, per lo meno, dei buoni insegnanti.

Nascono, però, delle perplessità nei riguardi della disciplina, perché ci si chiede come possa un cieco tenere la disciplina della classe. Ora, le categorie dei ciechi sono due: vi sono ciechi militari, ex combattenti, i quali hanno un accompagnatore che può entrare in classe e che, come personale vedente — come usano dire i ciechi — può sopperire con i propri occhi alle deficienze di vista del professore. Ma vi sono i ciechi civili per i quali non è previsto l'accompagnamento per cui essi potrebbero servirsene solo a proprie spese, ciò che sarebbe molto dispendioso. Per questi il problema della disciplina è più grave. Senonché, normalmente, la stessa posizione dell'insegnante cieco di fronte ad una scolaresca, induce questa ad una particolare lealtà verso il professore, per cui fare del chiasso o comportarsi indisciplinatamente, non è più una semplice marachella, ma diventa un atto di slealtà, e gli alunni se ne rendono conto. Di conseguenza, anche per coloro che non sono accompagnati da personale vedente, l'obiezione relativa alla possibilità di tenere la disciplina — per quanto sia grave, in quanto la disciplina fa parte dell'insegnamento — può essere superata. Tanto più che questi professori sono sempre destinati a classi superiori, poiché in quelle inferiori è sempre necessaria la correzione di elaborati scritti. Del resto, è evidente che il preside, sotto la cui direzione insegna il professore cieco, è particolarmente impegnato ad aiutarlo nel tenere la disciplina.

Più grave è il dubbio circa la validità delle interrogazioni, perché il professore cieco non ha modo di accertare se il ragazzo legga oppure si aiuti con appunti. Anche qui, tuttavia, possono valere le considerazioni già fatte: ciò che nei confronti di professori non ciechi può essere una marachella, verso il professore cieco è una slealtà; e se egli, come sempre accade, ha l'accortezza di dirlo fin dall'inizio, sono gli stessi giovani che si fanno garanti per ciò che riguarda il loro comportamento. Aggiungo che il professore cieco ha i sensi particolarmente acuiti, soprattutto l'udito, mentre sono in lui assai svi-

luppati i sensi ausiliari, per cui si accorge più facilmente di un professore vedente, distratto da altre circostanze, se qualche cosa in aula non va. Il cieco riconosce gli alunni dalla voce fin dalle prime lezioni, ed avverte con più facilità il fruscio delle pagine, qualora l'alunno legga, appunto in virtù di quei sensi vicari che la natura concede ai ciechi.

Pertanto, anche questo dubbio può essere rimosso.

Piuttosto, osservo che la proposta di legge parla genericamente di elaborati scritti, senza accennare, per esempio, alle esercitazioni di matematica alla lavagna. Questo problema è veramente grave, perché il professore non può leggere ciò che il giovane scrive alla lavagna. È vero che in alcune classi, specie al liceo, l'insegnamento della matematica è orale, però esige tali esercitazioni. Ritengo, quindi, che, quando si parla di correzione di elaborati di classe, tra questi debba essere compreso anche l'elaborato di lavagna, che in fondo è elaborato di classe, scritto non con l'inchiostro, ma col gesso. Si tratta di interpretazione, e non ritengo neppure necessario un emendamento. Così possiamo superare anche questo dubbio.

L'articolo 1 realizza il primo degli scopi che la legge si prefigge; nobile scopo, ripeto, perché non si tratta soltanto di assicurare una assistenza ai ciechi, bensì di recuperarli al lavoro, laddove essi sono recuperabili, di utilizzarli nella vita sociale, di dare loro la dignità che, per la mancanza di integrità fisica, non hanno.

Su questo articolo io ho presentato un emendamento per sostituire alle parole: « pubbliche scuole », formula ormai antiquata e che non ha più valore giuridico, le altre: « scuole statali ». Perché, qui si tratta proprio dei concorsi per le scuole statali.

Il secondo scopo che questa legge persegue, scopo altrettanto giustificato e nobile, è di consentire ai ciechi di partecipare, oltre che ai concorsi per le materie indicate, anche agli esami di abilitazione per tutte le materie, quindi anche per quelle le quali, come l'italiano, il latino, il greco, comportano la correzione di elaborati di classe od esperienze di laboratorio. La legge precisa, però, che l'efficacia di questa abilitazione è limitata all'insegnamento nelle sole scuole specializzate per ciechi, dove evidentemente si studiano tutte le materie servendosi tra l'altro del sistema di scrittura Braille, e si ha quindi diritto di avere degli insegnanti ciechi. Pertanto, questa disposizione dell'articolo 2 è giusta; però esso fa riferimento ai soli « Istituti di Stato specializzati per l'istruzione dei ciechi ». È vero che sono stati statizzati quasi tutti gli istituti per ciechi attualmente esistenti (ricordo che io stesso ho perorato la causa del Configliachi di Padova, e l'onorevole Gotelli quella dell'Istituto di Genova), tuttavia possono esserci altri istituti per ciechi non statizzati, ed è auspicabile che per l'avvenire sorgano altri istituti del genere, anche non statali. Di conseguenza, sopprimendo le parole: « di Stato », si estende la portata della disposizione.

L'articolo 2 aggiunge però che tale abilitazione ammette all'insegnamento anche negli istituti non statali. Di modo che, mentre nelle scuole statali i ciechi sono ammessi soltanto all'insegnamento delle materie che abbiamo detto, negli istituti non statali possono insegnare anche le altre materie.

Su questo punto devo esprimere il mio netto dissenso, perché lo Stato, in base alla norma costituzionale sulla parità, deve assicurare agli alunni un trattamento scolastico equipollente. Se esso per le proprie scuole riconosce che i ciechi non sono abili ad insegnare determinate materie a causa della loro non integrità fisica, non può non riconoscere che tale inabilità deve valere anche per le scuole parificate, quali che siano, godano esse attualmente del pareggiamento o della parificazione, o della parità in futuro.

Ho preso contatti anche con gli interessati, i quali a questo proposito mi hanno obiettato che molto spesso gli istituti non statali hanno la possibilità di porre a disposizione dell'insegnante cieco del personale vedente; per esempio, negli istituti religiosi, spesso c'è modo di porre accanto al cieco, per quelle ore di insegnamento, un sacerdote od una suora, a seconda dei casi, come assistente vedente. Ma allora noi per primi, quali tutori della scuola di Stato, dovremmo porre a disposizione degli insegnanti ciechi anche nelle scuole statali del personale vedente che li aiuti e li assista (ed io sarei veramente lieto di poterlo fare, ed non escludo che ci si possa arrivare in avvenire). Comunque non si può segnare in questo articolo tale differenza, per cui i ciechi possono insegnare solo alcune materie nelle scuole statali, ed invece tutte le materie in quelle non statali. Pertanto, propongo la soppressione in questo articolo 2 delle ultime parole: « ed in quelli non statali ». Anche l'Unione ciechi, con la quale, come ho già detto, ho preso contatti, è stata d'accordo su questo emendamento soppressivo.

Il terzo scopo che la legge si propone e sul quale io esprimo i maggiori dissensi, è quello perseguito con l'articolo 3, il quale

vuole estendere agli insegnanti ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive disposizioni.

In piena coscienza, a me sembra — e l'ho detto anche ai rappresentanti dei ciechi — che non sia possibile, da un punto di vista giuridico, confondere due diritti. Perché qui si tratta veramente di questo. Il diritto che è riconosciuto dalla legge a favore degli ex combattenti, ha il suo fondamento nella riconoscenza che la Patria deve agli invalidi di guerra. Il diritto dei ciechi, invece, nasce dalla Costituzione, la quale afferma il diritto dei minorati fisici, da un lato, all'assistenza e, dall'altro, al recupero ed alla riammissione al lavoro. Sono, ripeto, due diritti completamente diversi, che non si possono confondere. La Patria non è riconoscente ai ciechi perché sono ciechi, mentre è riconoscente agli invalidi di guerra perché sono invalidi di guerra.

Pertanto, io avevo pensato di proporre, senz'altro, la soppressione di tale articolo, anche tenendo presente che la scuola deve servire prima di tutto all'istruzione degli allievi, non già agli insegnanti in genere.

Senonché, dopo aver riflettuto ancora ed aver esaminato la legge contenente le norme per gli invalidi di guerra, nel tentativo di trovare qualche facilitazione che possa essere concessa ai ciechi, ho ritenuto di proporre un emendamento nel senso che per gli insegnanti ciechi che concorrono non sia applicata la norma relativa ai limiti di età. Si tratta di una facilitazione concessa agli invalidi di guerra ed agli ex combattenti, e che può essere estesa anche ai ciechi, dato che il *curriculum* degli studi per un insegnante cieco non è regolare, ma accidentato da tante vicende, dalla difficoltà di seguire con profitto i corsi universitari, e spesso anche da ristrettezze finanziarie. Pertanto, se la norma relativa al limite di età ha un giusto valore nei confronti degli insegnanti vedenti, ritengo che si possa non applicarla per i ciechi.

Questa è l'unica facilitazione che si può concedere senza creare delle ingiustizie a favore dei nostri colleghi ciechi. Si tratta, del resto, di poche centinaia di insegnanti.

Questa legge si inquadra nello spirito delle facilitazioni che il Parlamento ha concesso, la scorsa estate, dal punto di vista assistenziale, con un nuovo intendimento: non si vuole soltanto assistere i ciechi, ma far sì che essi riabbiano anche, quando ciò è possibile, la loro dignità.

È evidente che qualora questi emendamenti che ho proposto, siano accettati dalla Commissione, la proposta di legge tornerà al Senato. Avverto che sarà anche necessario cambiare il titolo, perché è inutile specificare che deve trattarsi di « materie che non comportino correzione di elaborati scritti od esperienze di laboratorio », e l'ultima parte va eliminata se emendiamo la legge. Propongo, quindi, che esso sia sostituito con il seguente. « Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed ai concorsi a cattedre ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALIERE ALBERTO. Quali sono gli altri privilegi previsti per gli invalidi di guerra, oltre la facilitazione relativa all'età?

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 3 della proposta di legge fa riferimento alla legge del 1934 la quale stabilisce che, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per l'ammissione alle singole carriere, a parità di merito, sono preferiti i ciechi. Invece, tra un insegnante cieco ed un insegnante vedente, va preferito quest'ultimo.

RESTA. La legge del 1921, richiamata da quella del 1934, è la più importante, in quanto stabilisce una riserva di posti a favore degli invalidi di guerra, ai quali è richiesta solo l'idoneità. La norma del 1934, poi, è doppiamente favorevole perché richiama anche quella del 1921.

PITZALIS. Siamo d'accordo sulla finalità della legge, la quale si propone di recuperare alla vita sociale questi insegnanti, andando al di là dell'assistenza stessa.

Convengo pure col relatore che l'articolo 3 non dovrebbe essere approvato nel testo attuale, ed avrei anche qualche perplessità circa la facilitazione relativa al limite di età, perché sappiamo perfettamente che tale limite per gli insegnanti è già alto; d'altra parte, le condizioni fisiche di un cieco, specialmente ad una certa età, sono ancora più debilitate.

In via generale, vorrei osservare, circa l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore per l'articolo 1, che l'espressione « pubbliche scuole » è comprensiva sia delle scuole statali, sia di quelle pareggiate. Se invece diciamo « scuole statali », escludiamo i ciechi dai concorsi per le scuole pareggiate, mentre i concorsi e la carriera dei professori di queste ultime sono regolati dalle stesse norme che disciplinano i concorsi e la carriera dei professori nelle scuole governative. Pertanto lascerei « scuole pubbliche », oppure sosti-

turrei: « scuole statali e pareggiate ». Tanto è vero che è in corso un provvedimento di legge, di iniziativa dell'onorevole Gotelli, se non erro, per estendere certe norme ai professori delle scuole pareggiate che erano stati dimenticati.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Ma le scuole non statali restano escluse.

RESTA. L'espressione « scuole pubbliche » comprende le statali e le pareggiate; restano escluse le parificate che non sono pubbliche.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il collega Franceschini per la diligente ed ampia relazione, alla quale non ho niente da aggiungere. Accolgo anche le proposte di emendamento da lui presentate.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

LOZZA. Onorevole Presidente, ci troviamo di fronte ad una proposta di legge molto importante, già discussa al Senato. Se io non ho preso la parola sino a questo momento, è stato proprio perché mi sento perplesso davanti alle nuove proposte, in quanto mi sembra che questo progetto di legge sia già stato approfondito a sufficienza, al Senato.

Le modifiche proposte dall'onorevole Franceschini sono assai gravi, ed hanno bisogno di essere meditate, anche quelle che possono sembrare formali. Per esempio, osservo che l'espressione « pubbliche scuole » è più larga e comprensiva.

Ma è, soprattutto, l'emendamento relativo all'articolo 3 che ci rende perplessi. Noi comprendiamo tutte le riserve fatte dall'onorevole Franceschini, comprendiamo ed apprezziamo il fondamento morale della sua proposta; ma prima di modificare questo testo approvando l'emendamento che toglierebbe il vantaggio dell'immissione in una graduatoria che già esiste e sposterebbe il limite di età, noi vorremmo avere la possibilità di pensarci ancora. Per quanto ne abbiamo già discusso a parte con l'onorevole Franceschini, trattandosi di un argomento di tanta importanza per i ciechi, vorremmo avere stampati gli emendamenti Franceschini, riesaminarli, convincerci che il nuovo testo sia più rispondente alla situazione reale, sia più logico e giusto rispetto a quello che è stato approvato dal Senato dopo lunga meditazione e che ha avuto larghe ripercussioni anche in campo nazionale. Non voglio dire che non si possa modificare quello che il Senato ha approvato, ma è proprio l'argomento così importante e dibattuto che ci consiglia di meditare ancora. Per queste ragioni, chiedo che l'esame degli articoli sia rinviato alla prossima seduta.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accedere alla proposta di rinvio, perché riconosco che la materia è assai delicata. Devo dire, però, che io ho esposto questi emendamenti, nel corso di una lunga riunione, al presidente dell'Unione ciechi, professor Bentivoglio, e dopo aver discusso a lungo, presente anche il segretario generale, ci siamo trovati d'accordo su tutto. Il professor Bentivoglio mi ha però raccomandato di studiare, dopo aver esaminato la questione, se non fosse possibile, oltre alla esenzione dalla norma relativa al limite di età, trovare qualche altra facilitazione in favore dei ciechi. Io gli ho assicurato che avrei fatto il possibile, ma, studiando la legge riguardante gli ex combattenti, non ho trovato altro vantaggio che si potesse proporre senza che ciò fosse, secondo me, un'ingiustizia. Perché, lo riconosco, è un criterio severo, ma illustrato come spero di averlo illustrato, credo che debba essere condiviso da tutti. A parità di merito, ripeto, la scuola non può che preferire l'integrità fisica alla non integrità fisica. È duro ma è vero, perché la scuola serve anzitutto per gli alunni. Dirlo può sembrare quasi offensivo, ma sappiamo che non è così. E dobbiamo dirlo chiaramente, proprio perché potrebbe sembrare giusto che, a parità di merito, la preferenza sia data ad un cieco. No: a parità di merito deve essere preferito colui che vede.

RESTA. La scuola non è un'opera di beneficenza. Faremo l'assistenza ai ciechi in altro modo.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Io non mi oppongo ad un ripensamento; però ho l'obbligo di dire che sono d'accordo con l'Unione ciechi per tutti gli emendamenti, e, per quanto riguarda l'ultimo, non ho trovato altre facilitazioni che possano essere concesse.

RESTA. Posso essere d'accordo su un rinvio di otto giorni, anche perché queste cose vanno sempre meditate.

Però, ritengo che l'articolo 3 sia veramente da sopprimere. Dare ai ciechi civili gli enormi privilegi concessi ai ciechi di guerra dalla legge del 1921, rimasta fondamentale nel nostro ordinamento, la quale prevede la riserva dei posti; e dalla legge del 1934 che si è aggiunta alla precedente stabilendo, oltre alla riserva dei posti, anche la preferenza per i

ciechi, a parità di merito, mi sembra veramente eccessivo, per quel concetto che dianzi esponevo: noi abbiamo provveduto e provvederemo all'assistenza dei ciechi civili in cento modi, ma non possiamo considerare la scuola un'opera di assistenza per i ciechi. A parità di merito tra un integro ed un cieco, per la scuola è preferibile l'integro.

In questa situazione, mi pare che l'unico privilegio che si possa concedere, sia quello di ammettere i ciechi ai concorsi oltre il limite di età previsto. Il che rappresenta un notevole beneficio in quanto il cieco difficilmente può arrivare alla laurea come vi arriva l'integro: se riesce però a conseguirla, ha la possibilità di questa sistemazione.

Io, ripeto, non mi oppongo alla richiesta di rinvio, ma ritengo che si potrebbe anche approvare la legge questa mattina stessa, e chiudere la questione.

PRESIDENTE. Tanto più che i ciechi aspettano questo provvedimento e desiderano che sia approvato al più presto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur riconoscendo l'importanza della questione, e quindi l'opportunità di esaminarla a fondo, mi pare che il provvedimento vada anche circoscritto nella sua portata effettiva, che non presenta, secondo me, punti oscuri o meritevoli di ulteriore approfondimento. Si è detto giustamente che la scuola non ha il compito di fare della beneficenza. Vorrei osservare che già il fatto di mettere gli insegnanti ciechi alla pari degli altri in tutte le materie per cui è, appena appena, possibile farlo, è una concessione che effettivamente ha carattere di beneficenza; in quanto si concede ad essi di venire considerati uguali agli altri, quando di fatto, nella realtà, non sono in condizione di rendere alla pari con tutti gli altri. Pertanto, già permettendo questo, si è venuti in notevole misura incontro alle loro esigenze, e lo si è fatto razionalmente. Il giorno, però, in cui li si portasse ad avere diritti pari a quelli dei ciechi di guerra, compiremmo in un certo senso un'ingiustizia, perché quello che era un privilegio corrispondente non solo alle menomazione fisica, ma anche a particolari meriti, verrebbe praticamente annullato, in quanto godrebbero degli stessi vantaggi anche coloro che non hanno quei determinati meriti.

Io ritengo che la proposta di legge sia stata sufficientemente approfondita perché si possa arrivare anche ad una rapida soluzione. E dico questo non perché abbia dei gravi dubbi su quello che può essere l'ulteriore corso della legge, ma perché mi pare inopportuno lasciare ancora delle attese, delle incertezze su una materia nei riguardi della quale la Commissione può ormai decidere a ragion veduta.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Alle parole dell'onorevole Resta e del Sottosegretario Scaglia, devo aggiungere che, proprio ieri mattina, il professor Bentivoglio, nel lasciarmi, mi ha raccomandato di varare questa legge, con gli emendamenti che io gli avevo esposto.

Ho anche detto al presidente dell'Unione ciechi, ed ho piacere di ripeterlo qui, che se domani — non dico in questa legge, perché altrimenti ne rimanderemmo l'approvazione alle calende greche — se domani, dicevo, si potesse risolvere il problema dell'accompatore per i ciechi civili come è risolto per i ciechi ex combattenti, non avrei difficoltà a togliere tutte le norme limitative, purché a cura della scuola, potesse assistere alle lezioni un accompagnatore di fiducia non solo del professore, ma anche del preside — questo è evidente —. L'accompagnatore, infatti, può leggere i temi al professore, e correggerli secondo le indicazioni del professore stesso, per cui si potrebbero anche togliere le limitazioni; per quanto, chi ha esperienza della scuola, sa bene che vi sarebbero sempre delle difficoltà. Comunque, bisognerebbe trovare la copertura per la relativa spesa.

In queste condizioni, io non credo che si possano concedere facilitazioni maggiori di quelle proposte, e quindi mi permetto di insistere presso i colleghi perché la legge, se è possibile, sia varata oggi stesso.

RESTA. Se rimandiamo la legge al Senato, potrà esserci anche un'ulteriore evoluzione della cosa.

MALAGUGINI. Per quelle ragioni di perplessità, di incertezza sul piano umano, prima ancora che sul piano legislativo, delle quali si è fatto eco l'onorevole Lòzza, pregherei il relatore ed il Sottosegretario di consentire a questo breve rinvio. Se non altro perché ciascuno di noi possa tranquillizzare la propria coscienza, parlando eventualmente con il presentatore della proposta di legge, il senatore Cermignani, che, per esempio, io non ho avuto occasione di vedere, e, in caso, con lo stesso presidente dell'Unione ciechi. E questo, non perché si metta in dubbio la parola del relatore, ma perché ognuno di noi possa superare le perplessità che affiorano alla sua coscienza.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non insisto perché si prosegua la discussione.

RESTA. Vorrei però che i colleghi tenessero presente che la differenza tra i ciechi civili ed i ciechi di guerra è enorme, in quanto questi ultimi devono essere risarciti dallo Stato.

MALAGUGINI. Sul piano umano, però, sono tutti uguali.

PITZALIS. Non sono uguali neanche sul piano umano, perché talvolta la cecità è dovuta anche a fatti personali.

MALAGUGINI Sono disgrazie così gravi, che non è il caso di creare una gerarchia.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Gotelli Angela: Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati. (1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta e Gotelli Angela: Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati.

L'onorevole Romanato, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Saranno sufficienti poche parole per illustrare questa proposta di legge, anche perché essa era già venuta davanti alla nostra Commissione nel mese di luglio, e fu rinviata su richiesta del Governo.

I motivi di giustizia che hanno ispirato i presentatori della proposta di legge sono evidenti. Si tratta di estendere il ruolo speciale transitorio alle scuole pareggiate che sono complessivamente 54, di cui 14 scuole di musica.

Un dubbio potrebbe sorgere circa il preciso significato dell'espressione « scuole pareggiate », poiché gli inesperti confondono spesso tra scuole pareggiate, scuole parificate e private in genere. Lo stesso Ministero, come si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge, ha forse aggravato questa confusione aggregando le scuole pareggiate all'Ispettorato della scuola non statale.

La legge Casati del 1859 sanciva il diritto degli Enti pubblici e dei privati di collaborare allo sviluppo dell'insegnamento scolastico ed alla diffusione della cultura. Essa operò una distinzione circa i gestori delle istituende scuole. Ai privati fu concessa l'autorizzazione all'iniziativa pedagogica, agli Enti pubblici fu demandata la gestione amministrativa di scuole aventi carattere pubblico, concedendo, con l'autorizzazione, anche il pareggiamento, che corrisponde al riconoscimento valido a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti. Veniva anche disposta l'assunzione per concorso pubblico del personale insegnante, con le stesse modalità valide per lo Stato e con stipendi pari a quelli degli insegnanti statali.

In tal caso il legislatore concedeva o riconosceva l'autonomia amministrativa di Istituti corrispondenti a tradizioni o ad esigenze locali, pretendendo come contropartita il carattere pubblico dell'Ente gestore e la corrispondenza perfetta della struttura e dell'ordinamento di tali scuole a quelle dello Stato. E queste sono le scuole di cui noi ci occupiamo.

I successivi provvedimenti: regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118, e decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 86, non fecero che confermare questo carattere già previsto dalla legge Casati. Tra i provvedimenti ricordati, è soprattutto importante il regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118, il quale applicò al personale delle scuole pareggiate le norme dello stato giuridico del personale delle scuole statali.

Recentemente abbiamo avuto due provvedimenti fondamentali. Il primo è il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti locali, il quale stabiliva che « i comuni, le province, i consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli enti suddetti, ecc. » dovevano provvedere alla sistemazione in ruolo del personale civile non di ruolo. Ma il personale insegnante delle scuole pareggiate non poté purtroppo avvalersi della disposizione, perché non rientra nel « personale civile », essendo vincolato alle norme di assunzione valide per le scuole statali.

Successivamente, ci fu l'istituzione dei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, la quale fu estesa anche al personale insegnante non di ruolo; ma col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, la immissione fu limitata al personale non di ruolo presso le scuole statali. Quindi, rimasero esclusi, anche in questo caso, gli insegnanti delle scuole pareggiate. Fu, direi, un incidente di terminologia: infatti, sarebbe

stato sufficiente che il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, avesse contemplato anche gli insegnanti delle scuole pareggiate, o che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, avesse parlato di pubbliche scuole, cioè statali e pareggiate, perché il problema non sorgesse.

Tenuto presente il fine che la legge si propone, quello di estendere i diritti, i benefici che si sono concessi agli insegnanti delle scuole statali al personale insegnante delle scuole pareggiate, e considerando anche che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario, sono pienamente favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Siamo d'accordo col relatore che l'esclusione degli insegnanti delle scuole pareggiate, deve essere stata una semplice dimenticanza, dato che i ruoli transitori esistono per gli Enti locali, ma non per tali scuole. Riteniamo, pertanto, che si debba venire a questa sanatoria che il progetto di legge propone.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione non è, in linea di massima, contrario al progetto di legge, appunto perché il pareggiamento comporta la completa analogia tra le scuole pareggiate e quelle statali.

Abbiamo, però, qualche dubbio circa la opportunità di affermare l'obbligo di estendere il ruolo speciale transitorio al personale insegnante per tutti indistintamente gli Enti, tenuto conto che non si conoscono le loro possibilità finanziarie. Avevo detto l'altra volta che avremmo svolto un'indagine in proposito; ma per il momento non ho elementi precisi sulla situazione effettiva di questi Enti, che non sono numerosi. Le scuole pareggiate sono circa cinquanta, di cui 14 di musica.

In secondo luogo, avanzerei qualche riserva sul termine perentorio di 30 giorni previsto per la modifica degli organici nel secondo comma dell'articolo 2. Tale termine mi pare troppo breve, e ritengo che dovrebbe essere allargato.

Un'ulteriore ragione di perplessità è costituita dal fatto che potrebbe anche non essere opportuno, in vista della legge sulla parità, uguagliare senz'altro questi istituti, che sono rimasti in una posizione alquanto incerta, alle scuole statali, dal momento che non siamo sicuri che essi, in avvenire, non siano assimilati invece alle scuole non statali. Secondo il Ministero sarebbe, quindi, preferibile attendere la legge sulla parità.

Questo è il punto di vista del Ministero, che io ho ritenuto di dover esporre alla Commissione. Comunque, mi rimetto a quello che essa deciderà.

RESTA. Per fugare ogni dubbio anche dalla mente dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ricordo che gli Enti pubblici i quali hanno scuole pareggiate, devono assumere gli insegnanti per concorso e, quindi, hanno l'obbligo di disporre dei mezzi sufficienti per pagarli, altrimenti ci rimettono il pareggiamento.

Per quanto riguarda l'estensione del ruolo speciale transitorio al personale insegnante delle scuole pareggiate, essa avrebbe dovuto essere disposta già nel 1948. Da allora sono passati sei anni. Se verrà la legge sulla parità, le scuole saranno disposte secondo i criteri da essa stabiliti, ma non possiamo negare un provvedimento di giustizia a gente che da parecchi anni insegna presso queste scuole, e si trova in condizioni di sperequazione rispetto, sia ai dipendenti degli Enti locali, sia agli avventizi delle Amministrazioni dello Stato, poiché entrambe queste categorie hanno già ottenuto i ruoli speciali transitori.

PITZALIS. Per dissipare ancor più le preoccupazioni che potrebbero sorgere intorno a questo progetto di legge, osservo che anche la carriera dei professori che insegnano negli istituti pareggiati è completamente parificata alla carriera dei professori che insegnano nelle scuole statali, ed il passaggio dalle scuole pareggiate a quelle governative porta *ex jure* la continuità dell'insegnamento. Si tratta, quindi, nel nostro caso, di una norma di giustizia, che deve essere approvata senza perplessità.

MALAGUGINI. In sostanza, dobbiamo rimediare ad un errore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, successivamente ratificato con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, riguardanti il ruolo speciale transitorio istituito per le scuole statali sono estese alle scuole e istituti pareggiati ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori delle scuole e istituti pareggiati di cui all'articolo 1 verranno determinati sulla base della situazione di fatto esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, comprese le cattedre appartenenti a corsi completi, ancorché aggiunti, che siano in funzione ininterrottamente da almeno un quinquennio.

Le Amministrazioni delle scuole ed istituti pareggiati che, non essendosi avvalse della facoltà dell'ultimo comma dell'articolo 76 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, non abbiano ancora provveduto ad ampliare i rispettivi organici del personale insegnante, sono tenuti ad uniformarsi alle modalità di cui al precedente comma, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

ROMANATO, *Relatore*, Accetto, per ragioni di evidente opportunità, il rilievo del rappresentante del Governo relativo al termine di 30 giorni, e propongo che sia portato a 90 giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo, per il quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Al secondo comma il relatore propone di sostituire alle parole « entro 30 giorni » le altre « entro 90 giorni ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatori GIARDINA ed altri: « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione » (1050):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

LOZZA. « Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione tecnica » (67)).

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 37
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

RESTA e GOTELLI ANGELA. « Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati » (1034).

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 36
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cinciari Rodano Maria Luisa, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, L'Eltore, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Mazzali, Montanari, Moro, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Vischia.

La seduta termina alle 10.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI